

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 11 maggio 2026, n. 11**

**Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 34, in materia di assistenza diabetologica.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 34/2000)*

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 34 (Nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica), è inserito il seguente:

“7 bis (Enti del terzo settore che operano nell'ambito della malattia diabetica)

1. La Regione riconosce agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che operano nell'ambito della prevenzione, tutela e supporto delle persone affette da diabete, la possibilità di svolgere, senza alcun onere, diretto o indiretto, a carico del Servizio sanitario regionale, attività di informazione, divulgazione ed educazione dei pazienti sulla malattia diabetica presso le strutture territoriali della rete regionale dei servizi specialistici di Malattie metaboliche e Diabetologia, di cui all'articolo 2, secondo le modalità definite da ciascuna struttura.

2. Le attività di informazione e divulgazione di cui al comma 1 comprendono:

- a) la produzione e distribuzione di materiale informativo in occasione della Giornata mondiale del diabete e di altri eventi correlati alla patologia;
- b) l'organizzazione di conferenze, convegni o ulteriori iniziative pubbliche;
- c) la pubblicazione, anche in formato digitale, di periodici destinati ai pazienti diabetici.

3. Nell'ambito della collaborazione con la rete regionale dei servizi specialistici di Malattie metaboliche e Diabetologia, gli enti del terzo settore possono avvalersi, per le attività educative di cui al comma 1, del volontario esperto nel supporto alle persone con diabete individuato nel:

- a) paziente volontario esperto in diabete;
- b) genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore affetto da diabete.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono specificamente formati alla trasmissione delle conoscenze necessarie alla gestione della malattia diabetica e la loro attività di volontariato è svolta nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite da ciascuna struttura della rete.

5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione diabetologica regionale, di cui all'articolo 9, definisce con apposito provvedimento, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i requisiti, i contenuti e le modalità relative ai percorsi di formazione dei soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), promossi dagli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono attività nell'ambito della formazione dei volontari e che ne attestano la frequenza.”.

Art. 2.

*(Disposizioni attuative)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento di cui all'articolo 7 bis, comma 5, della legge regionale 34/2000, come inserito dall'articolo 1.

Art. 3.

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 maggio 2026

Alberto Cirio



### **Proposta di legge n. 101**

*"Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 34 (Nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica)."*

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Magliano il 06 agosto 2025.
- Assegnata in sede referente alla IV commissione permanente e in sede consultiva alla I commissione permanente il 07 agosto 2025.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 27 aprile 2026 con relazione di maggioranza di Gianluca GODIO, Silvio MAGLIANO e relazione di minoranza di Giovanna PENTENERO.
- Approvata in Aula il 28 aprile 2026, con 44 voti favorevoli.